

**Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di MILANO, VI SEZ.CIV. si pronuncia sulla legittimità della c.m.s.**

La Banca, difesa congiuntamente dall'Avv. **FRANCESCA CLEMENTE** e dal consulente tecnico della Banca, **D.ssa SILVANA MASCELLARO** di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto un importante riconoscimento per l'intero ceto bancario.

In data **25.10.2016**, il **Tribunale di Milano** ha pubblicato la sentenza n. 2920/2011, con cui il Magistrato meneghino ha fatto chiarezza in merito alla presunta nullità di causa della cms.

E' stato infatti precisato in sentenza che “ ***E' infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per CMS per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo***”.

E' in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo dettato in materia dai DD.LL. n. 185/2008 3 78/2009 **intendere la funzione ontologica della cms connessa alla remunerazione per la Banca dell'obbligo assunto di tenere sempre a disposizione del cliente una certa somma di denaro, per un certo periodo di tempo**, indipendentemente dal suo utilizzo.

**Autore: Dott.ssa Silvana Mascellaro**